



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Prot. n. 11457
del 27-2-2018

Al Sig. Dirigente Generale Capo del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco
SEDE

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento
LORO SEDI

Al Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale Ispettivo
CAPANNELLE

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali
dei Vigili del Fuoco
LORO SEDI

Ai Sigg. Comandanti Provinciali dei
Vigili del Fuoco
LORO SEDI

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta
collaborazione del Capo Dipartimento e del
Dirigente Generale Capo del C.N.VV.F.
LORO SEDI

Al Sig. Dirigente Ufficio I -
Gabinetto del Capo Dipartimento
SEDE

Oggetto: Assenze per malattia e assenze per infortunio in servizio del personale del C.N.VV.F.
Computo e programma di gestione assenze "SIPEC".

Sono recentemente pervenuti quesiti in ordine alle modalità di computo delle assenze dal servizio per malattia.

Si ritiene pertanto opportuno offrire alcune delucidazioni a beneficio di tutti gli Uffici potenzialmente interessati alla materia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

All'Ufficio III Relazioni Sindacali

SEDE

(uff.relationisindacali@cert.vigilfuoco.it)

Oggetto: Assenze per malattia e assenze per infortunio in servizio.
Computo e programma di gestione assenze "SIPEC".

Ai fini dell'informativa alle Organizzazioni Sindacali, si trasmette copia della circolare pari data concernente l'oggetto.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Saverio Ordine)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Si premette che, secondo l'art. 15, commi 1 e 2, del D.P.R. 7 maggio 2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) e l'art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 7 maggio 2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), in caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il dipendente *“ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, durante il quale gli verrà corrisposta la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del computo del predetto periodo di 18 mesi si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi nei 3 anni precedenti l'episodio morboso in corso. Superato tale periodo, al dipendente che ne abbia fatto richiesta può essere concesso, in casi particolarmente gravi, un ulteriore periodo non superiore a 18 mesi durante il quale non sarà dovuta retribuzione.”*

Durante il periodo di conservazione del posto (cd. periodo di comporta), il dipendente, nei primi diciotto mesi, ha un trattamento economico diversificato, conserva l'anzianità di servizio e matura interamente le ferie; nel secondo, eventuale, periodo di diciotto mesi non percepisce alcuna retribuzione e non matura né congedo ordinario né anzianità di servizio.

Si precisa che nei primi 18 mesi il trattamento economico è così regolato:

- intera retribuzione, per i primi 9 mesi di assenza;
- 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza;
- 50% della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi.

Nelle citate disposizioni normative, il termine *“infortunio non dipendente da causa di servizio”* è riferito esclusivamente all'infortunio e non anche alla malattia, altrimenti sarebbe stato usato il plurale del termine stesso; la malattia, dal canto suo, in assenza di altra specificazione, è da considerarsi intesa genericamente a qualsiasi titolo.

L'infortunio dipendente da causa di servizio è disciplinato dall'art. 16, comma 1, e dall'art. 5, comma 1, dei rispettivi citati D.P.R., secondo cui *“in caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica”*, con diritto all'intera retribuzione.

In caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, l'art. 1, comma 2, e l'art. 5, comma 2, dei citati D.P.R. prevedono che *“al dipendente spetta la retribuzione di cui al comma precedente per tutto il periodo di conservazione del posto di lavoro”*; “il periodo di conservazione” è quello indicato dall'art. 15, commi 1 e 2, e dall'art. 4, commi 1 e 2, dei rispettivi D.P.R.: 18 mesi + 18 mesi, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

Per entrambe le tipologie di assenza (infortunio sul lavoro e malattia per causa di servizio), la normativa prevede dunque la corresponsione dell'intero trattamento economico, ma con un differente trattamento giuridico, disponendo una diversa incidenza dei periodi di assenza sulla determinazione del limite massimo di assenze consentito ai fini della conservazione del posto di lavoro.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Le assenze per infortunio sul lavoro, interamente retribuite, non sono soggette ad alcun limite massimo e non devono essere cumulate con quelle per malattia previste nel periodo di comporto.

Indipendentemente dal loro numero, le assenze per infortunio sul lavoro non possono determinare l'avvio della procedura di cessazione del rapporto di lavoro prevista, al termine del periodo di comporto, dall'art. 15, commi 1 e 2, e dall'art. 4, commi 1 e 2, dei medesimi D.P.R..

Una eventuale cessazione del rapporto di lavoro potrebbe essere avviata solo nel caso in cui la procedura infortunistica si concludesse con l'emissione di un giudizio di inidoneità assoluta al servizio di istituto, al quale collegare gli specifici benefici (rendite permanenti, effetti pensionistici, ecc).

Diversamente, le assenze per causa di servizio, pur non incidendo economicamente, sono incluse nel cumulo delle assenze per malattia genericamente previste dall'art. 15, commi 1 e 2, e dall'art. 4, commi 1 e 2, dei medesimi D.P.R. (18 mesi nel triennio ed eventuali ulteriori 18 mesi) e non possono superare detto periodo di comporto.

Pertanto, le "comuni malattie", ivi comprese quelle derivanti da infortunio non dipendente da causa di servizio (**CODICE C1**), si sommano con le "malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio" (**CODICE C2**) nell'unico citato periodo di comporto, durante il quale il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, ferme restando le differenze di trattamento economico spettante.

Le assenze per infortunio sul lavoro (**CODICE C3**) devono essere conteggiate a parte, come le assenze per terapie salvavita (**CODICE C5**), non essendo previsto per dette fattispecie un limite temporale massimo.

Eventuali modifiche al programma di gestione delle assenze per malattia potranno essere disposte esclusivamente a seguito di nuove espresse disposizioni normative contrattuali in materia, come previsto dall'art. 36 del D.Lvo 217/2005.

Tenuto conto dei delicati risvolti della materia per la finanza pubblica, si pregano gli Uffici direttamente competenti di voler assicurare la massima attenzione nella gestione del programma delle assenze dal servizio "SIPEC".

IL DIRETTORE CENTRALE
(Saverio Ordine)

I Dirigenti:

VP Cipriani

VP Vercillo

VP Manganelli

VP Pacchiarotti

VPA Gaiano

VPA Falcone

VPA Izzo